

<p>COMUNE di CASTELSILANO 88834 - Provincia di Crotone – Kr</p>
<p><i>Servizio n. 1</i> SEGRETERIA/AFFARI GENERALI</p>

0 - ORIGINALE
0 - COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE**

<p>N. 33 del 30.12.2019</p>	<p>OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.</p>
---	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17,28** in Castelsilano, nella Sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, protocollo n. 3780 del 24.12.2019, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione straordinaria ed urgente, in prima convocazione ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

				Presente	Assente
01	Francesco	DURANTE	Sindaco	X	
02	Rosamaria	LAMANNA	Consigliere	X	
03	Antonio	MARRA	Consigliere	X	
04	Daniele	AMODIO	Consigliere		X
05	Antonio	SCHIPANI	Consigliere	X	
06	Giovanni	MARTINO	Consigliere	X	
07	Fiorella	SCHIPANI	Consigliere	X	
08	Caterina	MARANO	Consigliere		X
09	Pietro	DURANTE	Consigliere		X
10	Giovanni	FOGLIA	Consigliere		X
11	Pietro	ALLEVATO	Consigliere		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale

Avv. Maria Rosa Laratta

Consiglieri Assegnati: 10 + Sindaco
Consiglieri Presenti: 6
Consiglieri Assenti: 5

Assume la presidenza il Sindaco Geom. Francesco Durante il quale riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l'art. 20 che recita:

“1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che il Comune di Castelsilano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.09.2017 ha approvato la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 10;

Rilevato:

- che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Preso atto che è fatta, comunque, salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Verzino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Atteso che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare la premessa quale parte integrante del presente atto;

2) di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Castelsilano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;

4) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);

6) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49, primo comma, della D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Giovanni Lamanna

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49, primo comma, della D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Giovanni Lamanna

=====

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Francesco Durante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CERTIFICA

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10 GEN. 2020, prot. n. 58 per 15 gg. consecutivi.

Castelsilano, li 10 GEN. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.


Castelsilano, li 10 GEN. 2020

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Sig.ra Rina Marano

E' copia conforme all'originale.

Castelsilano, li 10 GEN. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. n. 267/2000);
 Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D. Lgs. n. 267/2000).

Castelsilano, li 10 GEN. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

